



COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
PROVINCIA DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del Reg. Delib.

seduta del 19.10.2018

OGGETTO: Approvazione "Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche".

Consiglieri assegnati al Comune n. 12

Consiglieri in carica n. 12

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di Ottobre alle ore 18,20 e segg. in Chiaramonte Gulfi nell'Aula Consiliare previo avviso ai Sigg. Consiglieri prot. n.14105 in data 26.09.2018 e prot. n.14241 in data 28.09.2018.

Dato atto che ai fini della pubblica conoscenza è stato affisso l'avviso di convocazione all'Albo Pretorio Comunale.

Si riunisce il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio la Dott.ssa Alessia Puglisi, assiste alla seduta il Segretario del Comune Dott. Pierpaolo Nicolosi che procede all'appello nominale dei Consiglieri

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1. Occhipinti Salvatore	X		9. Gurrieri Giancarlo	X	
2. Lancia Laura	X		10. Salerno Giovanni	X	
3. Ballato Elvira	X		11. Pavone Vito		X
4. Garretto Giovanni	X		12. Cutello Mario		X
5. Puglisi Alessia	X				
6. Presti Giovanni		X			
7. Puccio Sebastiano	X				
8. Giardina Dario	X				
			Totale	9	3

Partecipano il Sindaco e l'Assessore Cristina Terlato;

Partecipano inoltre il Responsabile dell'Area Amministrativa Antonio Nicosia;

Le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Segretario Comunale Dott. Pierpaolo Nicolosi

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e porta in discussione l'argomento segnato in oggetto.

Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii., gli infrariportati pareri.

Il Presidente introduce l'argomento ed invita i Consiglieri ad intervenire.

Constatato che nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire sull'argomento, il Presidente passa alla fase di voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esperita la votazione ai sensi di legge con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 7 (Puglisi Alessia, Occhipinti Salvatore, Ballato Elvira, Puccio Sebastiano, Giardina Dario, Gurrieri Giancarlo, Salerno Giovanni);

Voti favorevoli: 7 (Puglisi Alessia, Occhipinti Salvatore, Ballato Elvira, Puccio Sebastiano, Giardina Dario, Gurrieri Giancarlo, Salerno Giovanni);

Voti contrari: 0; Astenuti: 0;

Voti favorevoli all'unanimità

DELIBERA

Di approvare il " Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche ", nel testo presentato dal Responsabile dell'Area Amministrativa ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, composto di n. 31 articoli, oltre alle disposizioni transitorie e finali.

La seduta viene chiusa alle ore 19,47

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della G.C. n.124 del 27.09.2018, con la quale si è inteso proporre al Consiglio Comunale l'Approvazione del " Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche ";

Preso atto che, l'intento dell'Amministrazione Comunale, sempre nel rispetto delle prerogative del massimo consesso, è quello di attuare una disciplina organica in un settore di particolare rilevanza Socio – Economico;

Ritenuto di conseguenza di sottoporre lo schema di Regolamento al Consiglio Comunale per l'Approvazione del richiamato Regolamento, materia attribuita dalla legge a tale organismo;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTA la L. R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO IL d.Lgs n.267/2000

VISTO lo Statuto Comunale;

Per i motivi di cui in premessa

DELIBERA


1. Di approvare il " Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche ", allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale, composto di n.31 Articoli, oltre alle disposizioni transitorie e finali;
2. di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di porre in essere gli adempimenti consequenziali derivanti dal presente provvedimento.

Proposta di Deliberazione n. del

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....
.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Lì,

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....
.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì,



**COMUNE DI
CHIARAMONTE GULFI**
Libero consorzio comunale di Ragusa

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. *38 del 19.10.2018*

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Nel presente regolamento, ogni qualvolta si utilizzi la terminologia, anche di settore, di seguito indicata, si è inteso fare riferimento a quanto in tabella esplicitato.

Aree pubbliche	Le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico.
Commercio su aree pubbliche	L'attività di vendita di merci al dettaglio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o no, coperte o scoperte.
Criterio alfa-numerico	Il criterio di assegnazione d'ufficio del posteggio in caso di spostamento di mercato, che consiste nell'assegnare a ciascun operatore, nella nuova configurazione del mercato, il posteggio contrassegnato dalla stessa lettera e dallo stesso numero del mercato di provenienza, compatibilmente con le caratteristiche dei nuovi posteggi disponibili.
Legge regionale	Legge Regione Sicilia n. 18 del 1.3.1995 e s.m.i..
Mercato	L'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, coperta o scoperta, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
Mercato settimanale scoperto	Il mercato che si svolge all'aperto su aree pubbliche ordinariamente adibite ad altre funzioni (strade, marciapiedi, piazze, parcheggi, etc.), con cadenza settimanale.
Posteggio	La parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
Presenze	il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in un mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia; l'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, è, comunque, considerato assente.
Presenze effettive in un mercato	Il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto.
Produttori agricoli	I proprietari di terreni da loro direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi.

Registro delle imprese	Il registro imprese di cui alla legge n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura.
Regolamento rifiuti urbani	Il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.
Regolamento TOSAP	Il Regolamento per l'applicazione della tasse per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26.04.1994 e successive modificazioni.
Scalatura	Il metodo di redistribuzione dei posteggi resisi vacanti in un mercato fra gli operatori già assegnatari di posteggio, che consiste nell'interpellare, nell'ordine alfa-numericò, gli operatori della fila in cui è ubicato il posteggio, iniziando dal primo e proseguendo, in caso di rifiuto, con i successivi; in caso di ulteriore rifiuto, si prosegue interpellando, nello stesso ordine, gli operatori delle altre file dello stesso settore merceologico, iniziando da quella contrassegnata con la lettera successiva a quella del posto vacante e così di seguito; la scelta del nuovo posteggio da parte dell'operatore, comporta rinuncia a quello precedentemente occupato.
Spuntista	L'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad aver assegnato, occasionalmente, un posto non occupato dal titolare o non ancora assegnato.
Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L.)	Il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Commissione Consultiva	Si intende la commissione Consultiva Commercio su Aree Pubbliche.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme Comunitarie, Nazionali e Regionali, lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nella Città di Chiaranonte Gulfi, per quanto non già inderogabilmente previsto dalla legge regionale.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero come definito all'art. 1 co. 2 lett. a L.R. 18/95, nel seguito definito "commercio di tipologia A");
 - b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (mercato settimanale come definito all'art. 1 co.2 lett. b L.R. 18/95, nel seguito definito "commercio di tipologia B");
 - c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante (commercio ambulante come definito all'art. 1 co.2 lett. c L.R. 18/95, nel seguito definito "commercio di tipologia C").

Articolo 3 – Rilascio e revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio

1. Le autorizzazioni per esercitare l'attività di commercio anche in forma itinerante su aree pubbliche sono rilasciate dal sindaco, sentita la Commissione comunale.
2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di commercio in forma itinerante abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ed è

rilasciata dal sindaco del comune di residenza del richiedente. Per i residenti fuori dalla Sicilia l'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

3. I pareri della Commissione comunale previsti dalla legge regionale 18/95 per il rilascio delle autorizzazioni si intendono favorevolmente resi decorsi trenta giorni dalla data di inserimento delle rispettive istanze all'ordine del giorno della Commissione medesima.

4. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita alla vendita degli stessi. Se il richiedente è iscritto nel registro per la somministrazione, l'autorizzazione abilita anche all'esercizio di tale attività.

5. Ai sensi di quanto disposto all'art. 16, d.lgs. 59/10, in attuazione della c.d. direttiva comunitaria Bolkstein, nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, sarà indetta una procedura di selezione tra i candidati potenziali, assicurando la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dalla legge, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità. Nel fissare le regole della procedura di selezione è possibile, in ogni caso, tener conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.

6. Nei casi di cui al comma 5 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.

7. Salvo l'ipotesi di cui ai superiori commi 5 e 6, la concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata. Alla luce di quanto disposto all'articolo 6, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 2051, tutte le autorizzazioni a oggi concesse, così come le nuove autorizzazioni rilasciate, salvo diversa e nuova proroga di legge, avranno scadenza al 31.12.2019, per consentire l'allineamento con quelle già rilasciate ed esistenti e consentire all'Ente di adeguarsi alle previsioni di legge e procedere, ove ne ricorrano le previsioni di legge, alla messa a bando dei posteggi, così come richiesto dalla c.d. direttiva n. 123/06/UE (c.d. Bolkstein), recepita con d.lgs. 59/10.

8. Ai mercati locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.

9. Si decade dall'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.

10. L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso di decadenza della concessione del posteggio;
- b) nel caso di cancellazione dal registro.

11. Fatta salva ogni competenza riservata per legge o dal presente regolamento al Sindaco, alla Giunta municipale e al Consiglio Comunale, la gestione delle procedure per il rilascio di ogni atto e autorizzazione afferente il commercio su area pubblica è di competenza dell'Ufficio commercio; presso il Comando della Polizia locale sarà depositato, ad onere dell'Ufficio commercio, l'elenco delle autorizzazioni concesse, l'esatta assegnazione dei posteggi nonché copia conforme all'originale degli elenchi degli esercenti.

12. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi nei mercati rimane valida per 2 anni dalla data di pubblicazione, ai fini dell'assegnazione dei posti che si rendano eventualmente liberi nel periodo.

13. Il concessionario non può effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti o difformi dalle

misure stabilite per il singolo posteggio.

Art. 4 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione (tipologie A e B)

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione (tipologie A e B) deve essere indirizzata al Sindaco e redatta ai sensi della L.R. 18/95 art. 5 e in conformità alle vigenti norme in materia di autocertificazione, a mezzo raccomandata o comunicazione pec, unitamente alla copia di un documento di identità del richiedente (D.P.R. n. 445/2000).

2. Nella domanda, redatta in carta legale e sottoscritta, il richiedente (persona fisica o legale rappresentante) deve dichiarare:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico; ditta o ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese, ove ne sia previsto l'obbligo;

b) il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 e 4 del D.Lgs. 114/98 richiamati dall'art. 3 comma 2 della L.R. 22/12/1999 n. 28;

c) il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 co. 3 della L.R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare);

d) nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, il numero di iscrizione al registro esercenti il commercio, e il possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dall'ordinanza del Ministero della Salute del 22/04/2002;

e) di commercializzare prodotti non deperibili e non soggetti a trattamenti termici, ove il caso.

3. La domanda inoltre deve contenere le seguenti indicazioni:

• la tipologia della struttura o delle strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento dell'attività (automezzo, chiosco, altro); nel caso di utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia. Con l'inizio dell'attività occorre indicare la targa dell'automezzo impiegato con le necessarie autorizzazioni e ogni autorizzazione necessaria per l'impiego della eventuale struttura dichiarata.

• elementi essenziali per l'individuazione dell'ubicazione prescelta per lo svolgimento dell'attività (es. il toponimo, se al di fuori di un mercato; eventuale indicazione di un numero di posteggio, se all'interno di un mercato).

4. Con l'istruttoria della pratica della domanda per il rilascio della autorizzazione l'ufficio ove necessario deve procedere alla richiesta di uno degli elementi sopra elencati, secondo i dettami delle leggi vigenti e comunque entro e non oltre 30 gg. dall'avvenuta comunicazione dell'integrazione.

Art. 5 - rilascio dell'autorizzazione comprensiva della concessione del suolo pubblico (tip. A e B)

1. Le domande di rilascio di autorizzazione sono esaminate in base all'ordine cronologico della data di spedizione della raccomandata o di arrivo pec al protocollo, secondo le disposizioni contenute nell'art. 5, commi 2 e 3 della L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di spedizione si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.

2. Qualora sia trascorso il termine previsto dalla legge per la formazione del silenzio assenso, s'intendono accolte le istanze relative alla tipologia A e B, solo a condizione che sia disponibile il posteggio richiesto, secondo quanto disposto dalla richiamata L.R. 18/95.

3. L'autorizzazione non può essere negata nell'ipotesi in cui risulti disponibile l'area richiesta, se al di fuori di un mercato, ovvero risultino disponibilità di posteggi all'interno del mercato.

4. La concessione del posteggio, contenente le prescrizioni relative a tutti gli oneri ed adempimenti cui è obbligato il concessionario, è rilasciata contestualmente – cioè dal medesimo ufficio e con il medesimo provvedimento – all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività (autorizzazione unica).

5. Nell'ambito dello stesso mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale limite, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L. R. n.18/1995, non si applica a coloro che alla data del 20 marzo 1995 (data di entrata in vigore della L.R. 18/95), erano titolari di più posteggi nello stesso mercato.

6. Non può essere rilasciata una nuova autorizzazione di tipologia B, fatta eccezione per i casi di voltura a seguito di subingresso, a chi abbia ceduto un'azienda nell'ambito dello stesso mercato, nei cinque anni successivi alla data di cessione dell'azienda. L'accertamento, da parte dell'ufficio competente, di eventuali autorizzazioni rilasciate in difformità a tale prescrizione, comporta la revoca delle autorizzazioni medesime, ai sensi del successivo art. 29.

Art. 6 - Commercio in forma itinerante (tipologia C)

1. Per il commercio di tipologia C, la comunicazione di inizio attività è indirizzata al Sindaco e presentata all'ufficio competente dell'amministrazione comunale, ai sensi della L.R. 17/04 art. 24 e del D.P.R.S. 162/05, ss.mm.ii. Nella comunicazione, l'operatore deve anche dichiarare il possesso dei requisiti morali, professionali e igienico-sanitari, ove richiesti dalla tipologia merceologica, come elencati al precedente art. 5 co. 3, punti b., c., d., e.; nel caso in cui l'attività sia svolta mediante utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia e la targa.
2. L'Amministrazione, ricevuta la comunicazione di inizio attività, la riscontra comunicando gli obblighi cui è soggetto l'operatore, nonché le limitazioni e i divieti posti allo svolgimento dell'attività in forma itinerante per motivi di viabilità, o di carattere igienico-sanitario, ovvero per altri motivi di pubblico interesse.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 4 della L.R. 18/95, come modificato e disciplinato dall'art. 20 della L.R. 28/99, l'esercente commercio in forma itinerante è abilitato anche alla vendita al domicilio dei consumatori.

Art. 7 - Autorizzazioni stagionali e temporanee

1. Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono rilasciate per periodi inferiori ad un anno, in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure di attività commerciali di specifica tipologia o specializzazione merceologica, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.
2. Non è consentito, nelle zone limitrofe a mercati, il rilascio di autorizzazioni temporanee, durante il periodo del loro svolgimento.
3. Le attività commerciali stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a validità pluriennale.
4. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitato anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività sia compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
5. Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come i prodotti merceologici ammessi ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dall'amministrazione comunale compatibilmente con le esigenze di viabilità ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione degli specifici progetti di cui all'articolo successivo.
6. Condizione preliminare al rilascio delle autorizzazioni temporanee è la presentazione da parte di soggetti privati o pubblici, o l'elaborazione da parte del Comune, di specifici progetti.
7. Rimane nella facoltà dell'amministrazione richiedere, dopo l'acquisizione del progetto, ogni altra eventuale documentazione concernente l'identità e l'attività del soggetto organizzatore (atto costitutivo, iscrizione al registro delle imprese, contratto consortile, ecc.).

Articolo 8 - Tariffe per la concessione di suolo pubblico e modalità di pagamento

1. La concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, nei mercati, nei posteggi extra-mercato comporta il pagamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche (TOSAP).
2. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate e riscosse nei modi previsti dal regolamento TOSAP.

3. Il mancato pagamento della concessione comporta la decadenza dal posteggio e contestuale revoca del relativo titolo autorizzativo.

Articolo 9 - Disciplina degli orari

1. L'orario di svolgimento del commercio su aree pubbliche è disciplinato con provvedimento del Sindaco, che anche in ragione del regime concessorio che disciplina l'attività, pone limitazioni temporali che rispondano a ragioni o esigenze di sostenibilità, ambientali e sociali, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio di riferimento e, nel caso di attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande, di controllo di consumo degli alcolici.

2. Nei mercati che si svolgono in giorni festivi gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche possono tenere aperti gli esercizi, per tutta la durata del mercato.

3. In un mercato non possono essere stabiliti per coloro che vi operano giorni ed orari di attività diversi a seconda dei prodotti trattati. Il regime dei limiti temporali di svolgimento dell'attività è lo stesso per tutti gli operatori ed è stabilito sulla base delle specializzazioni merceologiche prevalenti, fatte salve le consuetudini esistenti.

4. In caso di deroghe operate a favore del commercio in sede fissa, queste ultime vanno estese al commercio su aree pubbliche. Nel caso di deroghe effettuate nel giorno in cui non ricorra svolgimento di mercato, il sindaco può autorizzare lo svolgimento straordinario di mercato, sentita la commissione comunale, nonché i rappresentanti di categoria.

Articolo 10 - Commissione di mercato

1. Presso ciascun mercato è istituita una commissione composta da quattro membri, eletti ogni due anni dagli operatori che ivi esercitano la loro attività, sulla base di una lista unica cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato. Le modalità di elezione sono stabilite dal sindaco, il quale dispone altresì quanto necessario per il funzionamento di ciascuna commissione di mercato.

2. Della commissione di mercato fa parte altresì un rappresentante dei commercianti a posto fisso, eletto con le stesse modalità indicate al comma 1.

Articolo 11 - Commissione comunale

1. È costituita una commissione per il commercio su aree pubbliche che è nominata dal sindaco, dura quattro anni, ed è così composta:

a) dal sindaco o da un delegato permanente, con funzioni di presidente.

b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;

c) dal Responsabile area Tecnica o da un suo delegato, addetto al territorio;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale designati dalle strutture provinciali territorialmente competenti delle stesse;

e) da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale;

f) da un esperto di problemi della distribuzione nei comuni fino a 50.000 abitanti e da due negli altri casi.

2. Il funzionamento di tale organo, per quanto non disposto dall'art. 7, l. 18/95, ss.mm.ii., è disciplinato da proprio regolamento approvato dalla Commissione stessa.

3. La Commissione esprime i pareri previsti alla presente legge entro il termine perentorio di sessanta giorni dal momento della trasmissione, trascorso il quale il parere si intende reso positivamente.

4. La Commissione prevista dal presente articolo sovraintende al buon funzionamento dei mercati.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario in servizio presso il competente settore amministrativo.

Articolo 12 – Determinazione delle aree pubbliche e dei posteggi

1. Nell'ambito del mercato i posteggi, fatti salvi i mercati esistenti, sono dislocati dal sindaco secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi stessi.
2. Possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività di cui all'articolo 1 comma 2, lettere a) e b), l.r. 18/95 con la medesima procedura stabilita dal successivo articolo 8, comma 4.
3. Le aree per mercati, sagre non fanno parte delle aree in concessione di cui all'articolo 1, citata legge regionale e sono stabilite dal sindaco con il provvedimento di istituzione.
4. Le aree destinate all'esercizio dell'attività di cui al predetto articolo 1, comma 2, lettere a) e b) possono consistere di un insieme di posteggi o contigui o situati in zone diverse.
5. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b.), essa è iscritta fra le aree corrispondenti all'una o all'altra di tali attività. Tali soggetti hanno titolo prioritario a che siano loro assegnati, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 8, l.r. 18/95, i posteggi.
6. Con riferimento ai mercati già esistenti e le aree pubbliche destinate a sede di mercato settimanale si individuano:
 - a) l'area sita presso la Piazza S. Vito (mercato San Vito), il cui mercato era stato già oggetto di regolamentazione, ai sensi dell'art. 8-bis, l.r. 18/95, con delibera C.C. n. 55 del 1.10.2001, relativamente anche alla posizione degli operatori che ivi esercitano l'attività commerciale;
 - b) l'area sita presso il Villaggio Gulfi.Il numero dei posteggi esistenti presso tali mercati viene determinato, complessivamente, in n. 65, di cui n. 45 presso il mercato S. Vito e n. 20 presso il mercato di villaggio Gulfi. Sarà cura dell'Ufficio tecnico comunale procedere a una numerazione aggiornata dei posteggi esistenti e a un incremento delle dimensioni delle motrature oggi esistenti (m. 6x4), al fine di garantire, in ogni caso, almeno il rispetto dei numeri di posteggi in regolamento determinati.

Articolo 13 – Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal sindaco.
2. Il sindaco, nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, determina l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio. L'orario del commercio in forma itinerante può essere diverso da quello determinato per il commercio a posto fisso o dei pubblici esercizi ove autorizzati anche per l'attività delle somministrazioni.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazione e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
4. L'ampiezza complessiva delle aree destinate allo esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi e la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal consiglio comunale sentita la commissione comunale. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda, al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.
5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono pubblicati, ai fini della loro pubblicità, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
6. Nei mercati già istituiti sono mantenuti i posteggi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e concessione.
7. L'assegnazione dei posteggi in seno al mercato settimanale non occupati entro le ore

otto dai titolari avviene a sorteggio, da effettuarsi in presenza dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria e del segretario comunale o di suo delegato.

8. La concessione del posteggio può essere ceduta solo unitamente all'azienda commerciale.

9. Il sindaco può revocare, sentita la Commissione di mercato, la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

10. Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato o sagra. Il concessionario ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività.

11. Il consiglio comunale delibera, sentita la commissione comunale, l'istituzione, il funzionamento e la soppressione di mercati, sentita la commissione di mercato, lo spostamento di luogo o di data di svolgimento degli stessi. Lo spostamento di luogo del mercato può essere operato solo per motivi di pubblica interesse; di ciò l'amministrazione dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima dello spostamento. In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggio in atto. La giornata di mercato può essere anticipata solo se ricadente in giornata festiva

TITOLO II - MERCATI SETTIMANALI

Articolo 14 - Modi di utilizzo del posteggio e di vendita

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti compresi nella sua autorizzazione, salve le prescrizioni relative alle tipologie merceologiche ammesse nei singoli posteggi.

2. Nei mercati settimanali scoperti in cui i posteggi sono disposti separatamente in file alimentari e file non alimentari, sono ammessi ad operare nelle file alimentari i posteggi destinati esclusivamente alla vendita dei seguenti prodotti compatibili:

- Fiori e piante;
- Casalinghi;
- Prodotti per l'igiene della persona o della casa;
- Erboristeria.

3. In osservanza del regolamento rifiuti urbani, è fatto obbligo ai concessionari di mantenere i posteggi puliti, raccogliendo e differenziando i rifiuti secondo le disposizioni impartite dai competenti uffici.

4. La raccolta deve avvenire nell'arco dell'intero orario d'esercizio dell'attività. In ossequio a quanto previsto all'art. 14, l.r. 18/95, costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti. Chi non rispetti tale obbligo è punito con la sanzione di cui all'articolo 20, comma 2, l.r. cit. e in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a trenta giorni per i titolari di autorizzazione di tipo a), e fino a trenta giorni, limitatamente al mercato in cui si è verificata l'infrazione, per i titolari di autorizzazione di tipo b). Sono esentati dall'obbligo di rimozione degli ingombri coloro che esercitano la vendita di ghiaccio e di prodotti ittici nei mercati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), tranne che non ostino motivate esigenze di pubblico interesse. In tale ipotesi il comune provvede, sentita la Commissione di mercato, a destinare appositi locali o aree ricadenti nell'ambito del mercato o nelle immediate vicinanze, ove custodire detti ingombri.

5. Ai fini della tutela del decoro urbano e dell'igiene ambientale, potranno essere dettate, con provvedimento sindacale, specifiche prescrizioni, la cui inosservanza comporta l'applicazione della sanzione accessoria consistente, in caso di recidiva, nella sospensione dell'attività lavorativa fino a 20 giorni.

6. I banchi di vendita, gli autonegozi e gli altri automezzi, come pure le merci esposte, devono

essere collocati e contenuti negli spazi appositamente delimitati e indicati nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti e agli operatori confinanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

7. È consentito collocare nel posteggio veicoli non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie concessa.

8. Nei mercati, qualora l'area lo consenta, previa apposita concessione, il mezzo di supporto può essere collocato alle spalle del banco vendita. Il posizionamento del mezzo di supporto comporta il pagamento della TOSAP, alla tariffa prevista.

9. È vietato occupare passi carrabili e ostruire ingressi di abitazioni e negozi.

10. L'occupazione deve, in ogni caso, essere mantenuta ad una distanza minima di metri 1,20 dagli stabili e dagli esercizi commerciali, salvo diversa disposizione dettata da ragioni di pubblico interesse.

11. Qualora il mercato sia posizionato su strada, è fatto obbligo agli operatori di mantenere tra fronti vendita una distanza minima di metri 3,5 al fine di consentire, qualora necessario, l'intervento dei mezzi di soccorso/servizio. In ogni caso, il posizionamento delle strutture di vendita deve avvenire conformemente a quanto riportato nel titolo autorizzativo e secondo le indicazioni date dagli uffici con apposita segnatura dei posteggi.

12. Il concessionario del posteggio è responsabile per tutti i danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività.

13. È fatto divieto agli operatori commerciali di disturbare gli astanti con grida o schiamazzi e richiamare l'attenzione con insistenti offerte di merci. È fatto divieto agli operatori commerciali di appendere oggetti, merci, sacchi e/o attrezzature di qualsiasi genere ad alberi e comunque fuori dagli spazi o strutture esterne all'area in concessione.

14. Gli esercenti devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

15. Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione Merce Usata.

16. Il posizionamento o l'allestimento delle attrezzature di vendita deve avvenire nel rispetto degli orari previsti nell'apposito provvedimento.

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree di mercato dovranno essere lasciate totalmente libere e pulite.

17. Nelle aree di mercato attrezzate con allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica, è fatto divieto agli operatori di utilizzare impianti privati sostitutivi dei servizi approntati dal Comune.

18. Se l'area non è attrezzata, gli operatori commerciali devono dotarsi di impianti e strumenti idonei alla refrigerazione, lavatura degli attrezzi e scarico delle acque.

Articolo 15 - Scambio reciproco di posteggio e subingresso

1. È vietato lo scambio reciproco del posteggio fra gli operatori, senza preventiva autorizzazione del Comune, rilasciata dal Sindaco, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi.

2. Ai fini dello scambio, gli interessati devono farne richiesta motivata al Comune.

3. Lo scambio è consentito nel rispetto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici o tipologie merceologiche.

4. Non è consentito lo scambio di posteggi di mercati diversi.

5. Gli operatori hanno l'obbligo di frequenza sui nuovi posteggi per almeno sei mesi dall'autorizzazione, prima di poter chiedere ulteriori scambi di posteggio.

6. La durata delle concessioni rimane invariata.

7. Per subingresso si intende il trasferimento dell'attività da un soggetto ad altro soggetto sia per atto tra vivi (cessione di azienda, affitto, donazione) sia per causa di morte (successione). I titolari non possono cedere ad alcun titolo, né parzialmente né totalmente, la concessione di suolo pubblico ad altri, tranne nei casi in cui la cessione avvenga unitamente all'azienda per i casi previsti dalla normativa vigente. Si

applicano le stesse norme che regolano il commercio su aree private nonché quanto disposto dall'art. 16 della L. R. 18/95 e dall'art. 29, comma 3, della L. R. 28/99. E' ammessa la cessione di un ramo di azienda.

8. Il trasferimento in gestione o in proprietà della azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

9. Il trasferimento in gestione o in proprietà della azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.

10. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente ad una o più delle tabelle merceologiche possedute.

11. Il soggetto cedente ed il soggetto cessionario devono dare comunicazione all'ufficio competente dell'amministrazione, e alla Polizia Municipale, dell'avvenuta cessione dell'azienda (o del ramo di azienda) e della conseguente attivazione dell'esercizio da parte del subentrante, secondo la vigente normativa in materia di comunicazione di inizio attività, utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione stessa.

Articolo 16 - Divieto di circolazione veicolare nell'area di mercato

1. Durante lo svolgimento del mercato, è vietata la circolazione veicolare nelle aree destinate all'esercizio del commercio, ad esclusione dei mezzi dei cittadini ivi residenti e di quelli di pronto intervento, il cui passaggio deve essere sempre assicurato e facilitato. Fino all'inizio dell'orario di vendita, è consentito il transito dei mezzi e delle attrezzature degli operatori del mercato.

2. Durante l'orario di vendita i veicoli dei commercianti su aree pubbliche e dei loro fornitori, non possono circolare all'interno dell'area di mercato.

Agli spuntisti è consentito accedere nell'area di mercato e posizionarsi entro 30 minuti dall'assegnazione del posto vacante.

Articolo 17 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli può essere riservata la percentuale massima consentita del totale dei posteggi previsti.

2. La qualifica di produttore agricolo deve essere attestata dagli organi competenti per legge e lo stesso può esitare i prodotti consentiti dalla normativa di settore.

3. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione del posteggio agli agricoltori può essere estesa all'intero anno, oppure limitata a determinati periodi dell'anno, ferma restando la durata della concessione stabilita dalla legge regionale.

4. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.

5. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dai titolari, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del maggior numero di presenze maturate sul mercato.

6. I posteggi riservati ai produttori agricoli qualora non occupati da detta categoria, possono essere assegnati temporaneamente agli operatori di commercio su area pubblica con le modalità previste dall'articolo successivo.

Articolo 18 - Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione precaria

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente ai c.d. "spuntisti", ovvero ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il maggior numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferibili all'autorizzazione che intendono utilizzare.

A parità di presenze, si considera la maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese (lista di spunta).

2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata giornalmente, decorsi 60 minuti dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite, sulla base di criteri stabiliti da questo articolo e delle disposizioni di servizio diramate dal competente settore.
3. L'assegnazione precaria comporta il pagamento immediato della TOSAP.
4. L'operatore commerciale titolare di assegnazione precaria (spuntista), può vendere unicamente i prodotti merceologici per il quale il posteggio è stato concesso.
5. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione, in ogni caso, in ossequio a quanto disposto all'art. 13, l.r. 18/95, è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), l.r. cit. e fra questi a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. L'area non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

Articolo 19 - Criteri di assegnazione e rinnovo concessioni posteggi

1. L'autorizzazione su posteggi extra-mercato è rilasciata dal Comune in conformità agli atti programmatici in materia e nel rispetto degli obiettivi e delle indicazioni regionali, nonché delle più recenti normative comunitarie e nazionali.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Comune pubblica i dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.
3. Gli interessati in possesso dei requisiti morali e professionali, secondo le modalità previste dal bando di assegnazione, possono presentare domanda al Comune per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio indicando il settore merceologico richiesto.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati i criteri previsti dalla Legge vigente in materia.
5. La previsione del posteggio negli atti programmatici di cui al comma 1 è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.

Articolo 20 - Attrezzature, dimensioni e caratteristiche

Il commercio su aree pubbliche extramercato con posteggio, può essere esercitato in chiosco, banco, trespolo o autonegozio.

1. Si definisce chiosco il manufatto chiuso, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico o su aree private soggette a servitù di uso pubblico, non rimovibile al termine della giornata lavorativa.

Si definisce banco quel manufatto aperto, formato da componenti mobili rimovibili al termine della giornata lavorativa.

Si definisce trespolo il banco-vendita di ridotte dimensioni articolato su più piani, stabilmente poggiato al suolo non rimovibile al termine della giornata lavorativa.

Si definisce autonegozio il mezzo mobile motorizzato attrezzato per la vendita, rimovibile al termine della giornata lavorativa.

2. L'ampiezza del perimetro di base dei manufatti, compatibilmente con il contesto urbano di riferimento, comunque, non dovrà essere superiore alle seguenti dimensioni: chiosco 24 mq, banco 8 mq, trespolo 4 mq, autonegozio 24mq.

Sono fatte salve le occupazioni di maggiore dimensione già presenti alla data di adozione del presente provvedimento se queste risultino compatibili con le prescrizioni di decoro e di posizionamento dettate nel presente titolo.

Gli autonegozi che operano nel centro cittadino, compatibilmente con il tessuto urbano di riferimento, avranno superficie max di 8 mq e saranno equiparati ai posteggi extramercato.

3. La posa dei manufatti non deve danneggiare il suolo pubblico e non può essere occupata una superficie maggiore a quella indicata nella concessione.

Non è consentita, salva espressa autorizzazione, ulteriore occupazione di suolo pubblico con alcun

oggetto o mezzo (furgoni etc.) in aggiunta alle strutture per la vendita autorizzate.

L'ampliamento della superficie del manufatto (banco, chiosco, trespolo, autonegozio) non può comunque superare di un terzo la superficie originariamente autorizzata previo ottenimento di un nuovo titolo e nel rispetto dei criteri generali.

Le occupazioni esterne alla struttura di vendita (tavolini, sedie, banchetti, rastrelliere ed altri accessori), non devono essere superiori alla superficie di vendita concessa.

Articolo 21 – Criteri di posizionamento e modalità di utilizzo del posteggio.

1. L'occupazione del suolo è concessa in conformità alle Leggi vigenti e regolamenti e in particolare nel rispetto dei seguenti criteri:

- L'occupazione del marciapiede può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri.
- Sulle strade ad intenso flusso pedonale lo spazio di 2 metri verrà proporzionalmente aumentato.
- Qualora il fronte di vendita sia rivolto verso il corridoio di transito la sua larghezza non dovrà essere inferiore a metri 3 per consentire sia la sosta dei clienti sia lo scorrimento pedonale.
- In corrispondenza di incrocio, l'occupazione del suolo, deve essere posta in modo da non intralciare ed impedire la visibilità e comunque, ove risulta possibile, a non meno di mt. 20,00 dai vertici formati dalla congiunzione dei marciapiedi.

• In presenza di passi carrai e scivoli, per persone con limitate capacità motorie, l'occupazione può essere concessa ad una distanza che non ostacoli la circolazione dei pedoni anche disabili.

2. I chioschi, posteggi isolati, trespoli e gli autonegozi sono vietati ovunque se la loro installazione contrasta con le normative vigenti e in tutti i casi in cui gli stessi intralcino la viabilità veicolare e pedonale e /o contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di pubblico interesse.

In ogni caso, l'occupazione del suolo pubblico non può essere concessa:

- in corrispondenza degli attraversamenti pedonali;
- sulle aiuole;
- ad una distanza minima di mt 1,20 dalle alberature;
- in sovrapposizione di intercapedini, tombature, caditoie, botole.

Le disposizioni del presente articolo devono intendersi integrate, ove compatibili con le disposizioni di cui al Regolamento per l'installazione di Dehors già approvato dal Consiglio Comunale.

3. Al concessionario di posteggio extra-mercato si applicano le medesime disposizioni dettate con riferimento al concessionario di posteggio in area mercatale.

Art. 22 Ambiti territoriali nei quali per ragione di pubblico interesse la merceologia da esitare viene vincolata

A tutela dei siti di interesse storico/culturale, artistico, architettonico e monumentale si prescrivono i generi merceologici e le distanze di rispetto:

1. chiese: i generi merceologici esitati nel raggio di 50 mt dall'ingresso principale sono fiori;
 2. cimiteri: i generi merceologici esitati nel raggio di 50 mt dall'ingresso principale sono fiori freschi e recisi, articoli da ricordo e caldarroste;
 3. monumenti: i posteggi extramercato possono essere autorizzati e/o rinnovati a condizione che il posizionamento sia ad una distanza minima di 10 mt dal monumento tutelato e salvo diversa prescrizione della Soprintendenza;
 4. musei e biblioteche: i generi merceologici esitati nel raggio di 50 mt dall'ingresso principale sono fiori freschi e recisi, articoli da ricordo, caldarroste e libri e stampe;
 5. aree verdi pubbliche: i generi merceologici ammessi sono: somministrazione di alimenti e bevande, palloncini, gelati e caldarroste, articoli da ricordo/souvenir e libri e stampe.
- Fermo restando le prescrizioni sopra enunciate, per tutti gli ambiti urbani e/o monumenti sottoposti

a tutela e vincolo, il rilascio della concessione di suolo pubblico è subordinato al preventivo nullaosta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, nonché al rispetto delle disposizioni del Testo Unico per i Beni Culturali.

I vincoli merceologici previsti nei punti precedenti, devono essere mantenuti e garantiti anche nei casi di subentro nella titolarità dell'esercizio. L'inosservanza del vincolo merceologico è causa di decadenza dalla concessione e revoca del relativo titolo autorizzativo.

TITOLO III COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 23- Nulla osta e modi di svolgimento

1. Il commercio in forma itinerante è consentito soltanto agli esercenti muniti di regolare autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento e in conformità a quanto previsto dalla legge regionale e nazionale e comunitaria. L'esercente, in ogni caso, è obbligato a richiedere per l'esercizio dell'attività nel Comune di Chiaramonte Gulfi il rilascio di apposito nulla osta, avente validità di un anno.
2. Il commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo mobile adibito al trasporto della stessa.
E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita con l'uso di banchi, anche se muniti di ruote, e con l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
4. Nelle aree ove il commercio itinerante è autorizzato, la sosta è consentita nello stesso punto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita, in ogni caso, non superiore a 1 ora. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.
5. Nello stesso giorno, l'operatore non può sostare due volte nello stesso punto e ogni sosta successiva può essere fatta solo in punti che distano almeno 300 metri dai precedenti.
6. Ogni punto di sosta deve distare almeno 250 metri da ogni altro operatore itinerante.
7. Le soste sono in ogni caso soggette al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Articolo 24 - Divieti

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato:
 - a) in concomitanza con lo svolgimento di mercati, ad una distanza inferiore a 500 metri dalle aree dove si svolge il mercato;
 - b) nelle aree a verde, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dal Sindaco per motivazione esigenze di carattere temporaneo;
 - c) nelle aree sottoposte con specifico provvedimento alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e ambientali);
 - d) in tutte le altre vie e/o piazze escluse con ordinanza sindacale qualora sussistono motivi di sicurezza, viabilità, igienico-sanitari e di compatibilità con il contesto urbano anche sotto l'aspetto del decoro, o per altri motivi di pubblico interesse.
2. Non è consentito all'operatore disporre i beni posti in vendita sulla sede stradale, configurandosi in tale ipotesi l'attività di commercio su area pubblica di tipologia A.
3. Per ragioni di pubblico interesse, decoro, igiene, sicurezza e viabilità, l'attività di vendita e commercio itinerante è espressamente vietata nella Piazza Duomo, nel C.so Umberto, nella Via Montesano, nella via San Paolo e nello spazio antistante i Giardini comunali e il c.d. Balcone di Sicilia (parte terminale di C.so Europa).

TITOLO IV ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Art. 25 - Requisiti igienico sanitari

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti

e bevande ed è soggetto anche alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in qualsiasi forma esercitata, ossia con posteggio permanente, temporaneo o in forma itinerante, deve rispettare le norme vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico.

2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; è fatto obbligo del rispetto delle ordinanze Ministeriali nonché dei decreti Assessoriali vigenti in materia anche per quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.

3. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica, o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti, o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal competente Ministero o Assessorato regionale.

4. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche idonee.

5. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

6. Le eventuali attrezzature non collegate alla rete elettrica cittadina, utilizzate per la produzione di energia elettrica devono essere di conseguenza conformi alle norme di settore vigenti.

Art. 26 – Ulteriori obblighi degli esercenti

1. Per tutta la durata delle operazioni di mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre al pubblico, mediante cartello affisso alla struttura di vendita, in posizione ben visibile:

- i dati identificativi dell'azienda, (ditta o ragione sociale, numero dell'autorizzazione con data di rilascio e data di scadenza, numero di partita IVA, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., generalità complete di eventuali addetti alla vendita);
- la ricevuta di pagamento della T.O.S.A.P.

Gli operatori sono inoltre tenuti a:

- tenere esposti e ben visibili i prezzi dei prodotti e degli articoli posti in vendita;
- tenere ben visibili al pubblico le bilance per la pesatura dei prodotti, nel caso di vendita di prodotti alimentari;
- rispettare gli orari di vendita.

Articolo 27 - Validità delle presenze nei mercati

1. Ai fini della validità della presenza, deve presentarsi il titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, il legale rappresentante o un socio dotato di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi può anche presentarsi un collaboratore familiare o un dipendente del titolare dell'autorizzazione, purché in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale.

2. Chi si presenta deve essere in possesso dell'originale dell'autorizzazione, carta di esercizio e relativa attestazione.

3. Il controllo è effettuato nelle aree di mercato a cura degli organi della Polizia locale o da appositi concessionari del servizio con annotazioni nell'apposito registro presenze.

Articolo 28- Elenco degli esercenti

È istituito un apposito elenco degli esercenti ambulanti titolari di posteggio, con apposita sezione dedicata ai titolari di posteggio in area extra-mercato, nonché degli operatori "di spunta".

Il registro dovrà contenere:

- estremi dell'autorizzazione amministrativa ed iscrizione al REC (Registro esercenti il commercio) o altre abilitazioni previste dalla legge;
- settore merceologico di appartenenza (alimentare – non alimentare – somministrazione);
- tipologia merceologica (abbigliamento, casalinghi, dolciumi, etc.);
- indicazione del posteggio e superficie assegnata (mq);

Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento gli Elenchi di cui al comma 1 verranno elaborati collocando in graduatoria tutti gli operatori commerciali che risultino titolari di posteggio fisso nell'area mercatale conforme alle disposizioni del Regolamento.

Suddetti elenchi dovranno essere semestralmente aggiornati dal personale dell'Ufficio Commercio mediante attività di verifica e reporter effettuata direttamente nell'area mercato.

Il Registro di spunta dovrà tenere conto delle indicazioni previste riguardo a tale categoria di esercenti nel presente regolamento e nelle disposizioni di legge.

Articolo 29 - Verifica delle presenze nei mercati scoperti

1. In ogni mercato settimanale scoperto, 60 minuti dopo l'inizio dell'orario di vendita, si procede alle operazioni di spunta, consistenti nel controllo delle presenze.
2. La permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato è obbligatoria per tutta la durata del mercato. L'operatore che abbandoni il mercato prima dell'orario di chiusura sarà considerato assente a tutti gli effetti, salvi casi di forza maggiore, da comprovarsi entro cinque giorni.
3. L'obbligo di frequenza dei mercati è sospeso nei mesi di gennaio e agosto.
4. L'autorizzazione commerciale deve essere esibita in originale ad ogni richiesta degli addetti alle attività di controllo, unitamente ad un documento di identità, della carta di esercizio con la relativa attestazione aggiornata. Deve anche essere esibito riscontro di pagamento della TOSAP riferito all'ultimo anno di richiesta pagamento.
5. Agli operatori dei mercati è, inoltre, fatto obbligo di esporre in modo visibile durante la vendita, il cartello identificativo rilasciato dal Comune.

TITOLO VI SANZIONI

Articolo 30 - Sanzioni pecuniarie

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, se non già sanzionate espressamente dall'art. 20, l.r. 18/95 o da altre leggi statali, è punita secondo le sotto riportate modalità:

<u>Violazione accertata</u>	<u>Sanzione minima</u>	<u>Sanzione massima</u>
Autorizzazione e nulla osta non in originale	€ 160,00	€ 480,00
Omissa esposizione dell'autorizzazione, del nulla osta e di ogni altro identificativo rilasciato dal Comune	€ 160,00	€ 480,00
Vendita nei mercati di merceologie non compatibili con la "fila" degli alimentari:	€ 150,00	€ 450,00
Inosservanza alle prescrizioni del disciplinare del mercato	€ 160,00	€ 480,00
Inosservanza alle modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati (posizionamento o allestimento delle attrezzature prima degli orari consentiti)	€ 160,00	€ 480,00

Mancato sgombero delle attrezzature entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita nei mercati	€ 160,00	€ 480,00
Ingresso o transito dei veicoli degli operatori commerciali all'interno dell'area del mercato negli orari non consentiti (fatto salvo per i veicoli di pronto intervento o autorizzati)	€ 50,00	€ 300,00
Collocazione delle merci in maniera da creare danno od intralcio agli operatori confinanti (con standini o grucce portabiti)	€ 50,00	€ 300,00
Omessa esposizione del cartello circa la vendita di merce usata	€ 50,00	€ 300,00
Operatore che disturba gli astanti con grida e schiamazzi e ne richiama l'attenzione con insistenti offerte di merce.	€ 25,00	€ 150,00
Inosservanza del divieto di appendere oggetti, merce sacchi sugli alberi o collocarle in spazi esterni all'area concessa.	€ 80,00	€ 240,00
Banchi, strutture di vendita o merci collocate in maniera da creare intralcio o pericolo ai passanti	€ 100,00	€ 300,00
Occupazione di passi carrabili ed ostruzione degli ingressi delle abitazioni e dei negozi.	€ 150,00	€ 450,00
Accorpamento dei posteggi senza lasciare lo spazio ai lati a compensazione di quello occupato tra i due posti.	€ 50,00	€ 150,00
Operatore su posteggio extramercato che appende la mercanzia sugli ombrelloni e/o tende solari e simili.	€ 160,00	€ 480,00
Operatore su posteggio che non si attiene ai criteri di decoro ed alle prescrizioni ed alle modalità di vendita previste per le diverse installazioni di strutture di cui al regolamento	€ 160,00	€ 480,00
Operatore su posteggio che espone la pubblicità sui manufatti ombrelloni o tende, salvo quella consentita/autorizzata.	€ 150,00	€ 450,00
L'inosservanza delle disposizioni di inquinamento acustico e atmosferico.	€ 160,00	€ 480,00
Inosservanza di uno dei divieti di cui al commercio in forma itinerante, fatta salva la previsione di più gravi sanzioni previste da disposizioni di legge o in ordinanze sindacali	€ 160,00	€ 480,00

2. Ogni ulteriore violazione a previsioni del presente regolamento non espressamente contemplata né da previsioni di legge né dal prospetto sanzionatorio sopra riportato è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 480,00.

3. Le occupazioni abusive o difformi rispetto a quanto concesso, sono sanzionate dal regolamento TOSAP, fatta salva l'applicazione di quanto previsto nel presente regolamento.

4. Personale dell'Amministrazione Comunale, in possesso di adeguata categoria e specifico profilo professionale è abilitato ad elevare sanzioni relative all'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 31-Revoca e sospensione della autorizzazione e decadenza dalla concessione del posteggio


1. In caso di violazioni di particolare gravità, così come individuate dalla legge, o di recidiva, è disposta la sospensione dell'attività di commercio su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni.
2. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nei 365 giorni decorrenti dalla prima infrazione, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.
3. La sospensione è rapportata alla cadenza periodica (giornaliera, infrasettimanale, settimanale o mensile) dell'attività di commercio su aree pubbliche; pertanto, il provvedimento sanzionatorio indica specificamente i giorni di calendario e il posteggio in cui la sanzione deve essere eseguita.
4. Fatta salva ogni ulteriore ipotesi di revoca e decadenza stabilita da leggi comunitarie, nazionali e regionali, è disposta la revoca dell'autorizzazione:
 - nel caso di mancato pagamento di due annualità consecutive della TOSAP entro i termini stabiliti;
 - nel caso di plurimi (almeno tre) provvedimenti di sospensione nel corso degli ultimi cinque anni;
5. L'operatore che non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare decade dalla concessione. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il periodo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto, secondo il rapporto di un quarto.
6. La concessione può essere revocata, in ogni caso, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.
7. L'avvio del procedimento di revoca in tale ultimo caso è comunicato all'interessato con l'indicazione, se disponibile, di altro posteggio ove trasferire la propria attività.
8. In caso di revoca, e sempre se disponibile, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio la cui superficie non sia inferiore a quella revocata e deve essere localizzato, ove possibile, in conformità alle scelte dell'operatore.
9. La concessione del nuovo posteggio avrà la stessa scadenza di quella revocata.
10. La revoca della concessione di posteggio non comporta revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Fatto salvo il rispetto di ogni inderogabile previsione di legge comunitaria, nazionale e regionale, con l'entrata in vigore del presente regolamento è da intendersi espressamente abrogata ogni precedente disposizione regolamentare sul punto.
2. Copia del presente regolamento va consegnata a ciascun operatore commerciale richiedente autorizzazione e/o concessione al commercio in aree pubbliche.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

Il Consigliere Anziano



Il Presidente
Alessandro Rossi

Il Segretario Comunale

F.TO DOTT. PIERPAOLO NIECOLSI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Chiaromonte Gulfi, li

Il Segretario Comunale

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale, dal 26.10.2018 al col n. 405 del registro di pubblicazione

Chiaromonte Gulfi, li

Il Messo Comunale

Atto trasmesso per l'esecuzione all'Ufficio in data

Chiaromonte Gulfi, li

Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n. 44

- Viene affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 26.10.18 per rimanenti 15 gg. consecutivi (art. 11, 1° comma):

Chiaromonte Gulfi, li

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi dal 26.10.18 al _____ a norma dell'art. 11 della L.R. 3.12.1991 n. 44, che contro la stessa non furono presentati reclami e che la stessa

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva:

- ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;
- ai sensi dell'art. 16 della L.R. n°44/91

E' divenuta esecutiva in data decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91;

Chiaromonte Gulfi, li

Il Segretario Comunale

E' copia conforme all'originale

Chiaromonte Gulfi, li

Il Segretario Comunale